

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 717

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **CASOLI, GUIZZI e ACONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1987

Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. – Tra le prerogative dei membri del Parlamento l'istituto della immunità è quello che necessita di un più attento e sollecito riesame, in considerazione del fatto che le esigenze di garanzia, finalizzate all'autonomo ed indipendente esercizio delle funzioni parlamentari, sono sensibilmente cambiate.

Indubbiamente il sistema previsto dall'articolo 68 della Costituzione ha svolto una funzione positiva specialmente in una delicata fase di assestamento dei rapporti tra i poteri dello Stato. Tuttavia esso ha messo in evidenza limiti ed inadeguatezze, negativamente apprezzati dalla pubblica opinione e dai moderni costituzionalisti.

Tali riserve non giustificano il superamento del sistema e quindi la soppressione della

immunità prevista dall'articolo 68, che adempi ancora ad una adeguata funzione di garanzia, ma sollecitano la eliminazione di distorsioni che rischiano di trasformare le «prerogative» della istituzione parlamentare in «privilegi» dei singoli parlamentari.

In sostanza si tratta di ridisegnare lo schema dell'istituto escludendo dalla sua previsione comportamenti delittuosi attuati al di fuori di qualsiasi connessione con il mandato parlamentare e con l'attività politica del membro di una delle due Camere e, dunque, riferibili esclusivamente alla personale sfera di condotta dell'imputato.

A tale fine il disegno di legge prevede, al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, nel testo sostitutivo, che l'autorizzazione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è necessaria non per tutti i reati, ma solo per quelli commessi nell'esercizio del mandato ed a questo connessi.

Si tratta di una innovazione sostanziale che mentre depura da diffusa impopolarità l'istituto in esame, elimina una ingiustificata ragione di disuguaglianza ed una prerogativa che ben poco ha a vedere con il libero ed indipendente esercizio della funzione parlamentare.

L'individuazione del momento procedimentale dal quale sorge l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione è di grande importanza e non può essere lasciato a discrezionali iniziative o collegato a fatti di non sempre chiara e precisa rilevazione come ad esempio «il primo atto di indagine».

Si è ritenuto opportuno stabilire il termine con riferimento all'atto di formale contestazione del reato ovvero agli atti che comportino restrizioni della sfera di libertà dell'inquisito.

La individuazione obiettiva di questo «momento procedimentale», che ha indubbi vantaggi di certezza, non pregiudica i diritti di difesa dell'inquisito, nei cui confronti la «comunicazione giudiziaria» o «la informazione di garanzia» (naturalmente non interessata dall'istituto della autorizzazione), producono gli effetti garantisti che le sono propri, e consentono inoltre di acquisire elementi di giudizio per verificare la fondatezza o meno della *notitia criminis*.

Ed infatti risponde ad un preciso interesse dell'inquisito che l'autorizzazione non vengari-chiesta quasi automaticamente sulla base della semplice notizia di reato e con la preclusione di adeguati ed opportuni riscontri istruttori.

L'attività istruttoria compiuta a tal fine non può condizionare il Parlamento, il quale avrà per contro maggiori elementi, anche in ordine alla connessione tra reato ascritto e mandato parlamentare, per concedere o no l'autorizzazione.

Nel disegno di legge è stato recepito il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso che, mentre sottolinea la eccezionalità dell'istituto, garantisce, nello stesso tempo, contro anomali ritardi.

La probabile soppressione della distinzione tra mandato di cattura obbligatorio e facoltativo rende opportuno eliminare il relativo riferimento contenuto nell'articolo 68, e sostituirlo con la pena edittale prevista per il reato commesso, nei casi di flagranza che consentono la emissione di misure restrittive senza la preventiva autorizzazione.

Per tale motivo nel quarto comma dell'articolo 68 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 è stato indicato che l'autorizzazione non è necessaria nei confronti di colui che sia stato colto nell'atto di commettere un delitto che preveda una pena non inferiore nel minimo ad anni cinque di reclusione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68 – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse od i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale per reati commessi nell'esercizio del mandato politico parlamentare ed a questo connessi senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene.

L'autorizzazione va richiesta prima della contestazione del reato e comunque prima del compimento di uno degli atti previsti nel comma seguente. L'autorizzazione si intende concessa quando manchi la deliberazione della Camera nel centoventesimo giorno successivo alla ricezione della domanda di autorizzazione.

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale, nonchè ad ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari o ad altri atti di ispezione, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto che preveda una pena non inferiore nel minimo ad anni cinque di reclusione. L'autorizzazione si intende concessa quando manchi la deliberazione della Camera nel centoventesimo giorno successivo alla ricezione della domanda di autorizzazione.

Le misure di restrizione della libertà personale dell'eletto, disposte prima dell'elezione, perdono efficacia, salvo quando sia intervenuta sentenza di condanna, nel qual caso la Camera di appartenenza delibera entro quindici giorni dalla sua prima riunione. Qualora la Camera non si esprima nel termine indicato, le misure restrittive perdono efficacia.

Le misure restrittive della libertà personale nei confronti di un membro del Parlamento,

X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condannato con sentenza passata in giudicato, non possono essere eseguite senza autorizzazione. L'autorizzazione si intende concessa quando manchi la deliberazione della Camera nel quindicesimo giorno successivo alla ricezione della domanda di autorizzazione.

Il regolamento di ciascuna Camera garantisce tempestivamente l'audizione dell'interessato e l'adozione delle deliberazioni da parte dell'Assemblea».